

5.9 Ritenute extraerariali - pignoramento presso terzi

Indice:

- a. Introduzione
- b. Soggetti interessati
- c. Oggetto del pignoramento
- d. Udienza, Dichiarazione di quantità, Ritenuta precauzionale
- e. Ordinanza di assegnazione
- f. Normativa di riferimento

Il pignoramento presso terzi è l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto.

a. Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile, nel suo aspetto particolare [dall'art 543 all'art 554.](#)

L'art.543 c.p.c. prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quello di crediti di un terzo nei confronti del debitore esecutato e quello di beni mobili dello stesso debitore in possesso di un terzo.

La forma dell'atto di pignoramento presso terzi è quella espressamente richiesta dall'art. 543 c.p.c. Una prima parte dell'atto, proveniente dal creditore, è incentrata sulla citazione a comparire del terzo e del debitore; una seconda, invece, è dell'ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione di cui all'art.492 c.p.c. al debitore (che deve pertanto astenersi dal porre in essere atti volti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione) l'art 543 2° c. n.4 c.p.c. richiede espressamente che l'atto di pignoramento deve contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché quest'ultimo renda la dichiarazione di cui all'art. 547 ed il debitore sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.

b. Soggetti interessati

Al procedimento di espropriazione presso terzi partecipano, necessariamente, il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo pignorato.

Mentre il primo ed il secondo sono, rispettivamente, parte attiva e passiva in senso sostanziale e processuale, il terzo è parte solo agli effetti processuali.

Non può, perciò, ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto.

L'art. 551 c.p.c. prevede espressamente la possibilità dell'intervento di altri creditori nel procedimento in esame e rimanda, per la disciplina di tale intervento, alle norme generali di cui agli artt. 525 e successivi c.p.c..

L'intervento del creditore nell'esecuzione mobiliare da altri promossa è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, mentre, o, non è richiesto (se non agli effetti descritti dall'art. 526 ultima parte c.p.c.) che l'interventore sia munito di titolo esecutivo.

Il secondo comma dello stesso art. 551 considera tempestivo solo l'intervento che abbia avuto luogo "non oltre la prima udienza di comparizione delle parti".

c. Oggetto del Pignoramento

Il pignoramento presso terzi può riguardare o cose del debitore soggette alla disponibilità diretta ed immediata di terzi, o crediti del debitore presso terzi.

L'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità perché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato; l'espropriazione, perciò, può configurarsi anche con riguardo a crediti liquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva (risarcimento del danno) futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione.

Ed in concreto, il pignoramento presso terzi riguarderà, in molti casi, retribuzioni per prestazioni di lavoro, e cioè crediti futuri, suscettibili di venir meno prima del soddisfacimento del creditore pignorante. L'art. 546 c.p.c. sancisce il principio che il terzo, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, è sottoposto agli obblighi che la legge impone al custode sin dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento.

Conseguentemente, il terzo non potrebbe usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice.

d. Udienza, Dichiarazione di quantità, Ritenuta precauzionale

All'udienza fissata nell'atto di pignoramento dovrebbero comparire il creditore pignorante, il debitore esecutato ed il terzo pignorato.

La presenza del debitore regolarmente citato non ha rilievo sullo svolgimento dell'udienza in esame e non impedisce la dichiarazione del terzo.

La formulazione dell'art. 547 c.p.c. è abbastanza chiara nel richiedere che la dichiarazione del terzo venga resa in udienza.

Una volta ammessa dal terzo o accettata l'esistenza del credito del debitore esecutato, il giudice provvederà, qualora le somme siano esigibili immediatamente o in un termine inferiore ai novanta giorni, ad assegnarle in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

L'atto di pignoramento, contenente la citazione a comparire in udienza, ritualmente notificato alla Ragioneria Territoriale dello Stato in qualità di terzo, quale ufficio preposto al pagamento degli stipendi, verifica la situazione stipendiale del debitore esecutato per dar corso all'applicazione della ritenuta cautelativa (cod.080) nei limiti consentiti dalla legge, fino alla estinzione dell'importo pignorato.

È predisposta la ***dichiarazione di quantità*** ex art. 547 del c.p.c. da rendere in udienza, nella quale il terzo deve specificare quali somme sono dovute al debitore esecutato e deve altresì dichiarare se vi sono altre precedenti procedure esecutive, sequestri, ritenute per prestiti o altre ritenute consentite dalla legge.

Per quanto riguarda la pignorabilità di somme liquidate per emolumenti arretrati, qualora dall'atto di pignoramento risulti la volontà del creditore di pignorare non solo lo stipendio mensilmente corrisposto, ma anche ogni altra somma dovuta e debenda (eventuali somme dovute in futuro), la Ragioneria Territoriale dello Stato dovrà assoggettare a ritenuta cautelativa tutti i crediti liquidati a titolo di competenze arretrate di natura stipendiale successivamente alla notifica del pignoramento e fino alla data di notifica della relativa ordinanza di assegnazione.

Anche per le suddette somme, riguardo alla ritenuta cautelativa, devono essere osservati i limiti di pignorabilità stabiliti dall'art. due del D.P.R. n. 180 del 1980.

In seguito, sul registro modello 83/84 C.G. saranno annotati i dati essenziali dell'atto di pignoramento di cui:

- dati anagrafici del creditore procedente, data dell'atto di pignoramento e della sua notifica, dell'importo da accantonare e dei dati del debitore titolare della partita di spesa fissa in carico alla Ragioneria Territoriale.
- Inoltre, sul suddetto registro saranno evidenziate le ritenute cautelative da applicare sulla partita di stipendio, la decorrenza e la scadenza.

Le somme accantonate saranno successivamente corrisposte al creditore a seguito di sentenza di assegnazione ordinata dal giudice dell'esecuzione.

e. Ordinanza di Assegnazione

Il provvedimento di assegnazione ha natura di ordinanza, regolata secondo le norme generali, una volta emessa, non è più revocabile.

La funzione e l'effetto dell'ordinanza di assegnazione sono quelli di trasferire all'assegnatario la titolarità del credito pignorato.

Le ordinanze di assegnazione, emesse a conclusione dei procedimenti di espropriazione, avranno effetto dalla data della rituale notifica e debbano essere munite della formula esecutiva, di cui all'art. 475, primo c., c.p.c., e sottoposte alla formalità della registrazione, sono esenti dalla registrazione le ordinanze inerenti pignoramenti presso terzi di natura alimentare

La cessione del credito avviene "pro solvendo", cioè che il debito dell'esecutato potrà considerarsi estinto solo con l'effettiva riscossione da parte del creditore e che, in caso di inadempimento del terzo, rivive l'obbligo del debitore esecutato.

L'emissione dell'ordinanza di assegnazione, specie nell'ipotesi di crediti non immediatamente esigibili o derivanti da rapporti sinallagmatici e di durata, non impedisce al terzo di opporre al creditore pignorante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente titolare del rapporto, purché dette eccezioni non erano già proponibili al momento della dichiarazione.

L'ordinanza di assegnazione deve contenere la liquidazione delle spese della procedura esecutiva che vanno fatte gravare sul debitore esecutato.

Le somme per onorari e spese sostenute dai creditori successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, non liquidate dal giudice dell'esecuzione nell'esatto ammontare, non possono essere corrisposte agli interessati se non dopo opportuna verifica della conformità delle medesime agli atti e alle tariffe; pertanto le relative notule, inviate dai legali dei creditori assegnatari, dovranno essere trasmesse dalle Ragionerie Territoriali dello Stato alle Avvocature Distrettuali dello Stato presenti sul territorio, per l'apposizione del visto di congruità.

Dopo la notifica dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione è necessario richiedere al creditore (persona fisica) i dati anagrafici completi di codice fiscale e le modalità d'estinzione (codice IBAN completo per accreditalimento su c.c.b. o c.c.p.).

Se il creditore è una persona giuridica è necessario richiedere l'esatta denominazione sociale, la partita iva o codice fiscale e le generalità complete del rappresentante legale.

Questi dati vengono inseriti dalla Ragioneria Territoriale dello Stato nel sistema S.P.T. (Service Personal Tesoro) per essere associati alla relativa ritenuta extraerariale (cod. 080, ecc.) per consentire il pagamento mensile informatizzato a favore del creditore pignoratizio.

In applicazione dell'art. 15, c. 2, del D.L. del 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge del 3 agosto 2009, n. 102, i sostituti d'imposta sono tenuti ad operare la ritenuta d'acconto del 20% a carico del creditore pignoratizio, sulle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi.

A seguito del provvedimento n. 34755 del 3 marzo 2010 e [della circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 dell'Agenzia delle Entrate](#), contenenti indicazioni sulle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi; il terzo ha l'obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte nei seguenti casi :

- deve trattarsi di somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, ai sensi del titolo III del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, dell'art. 11, c. 5, 6 e 7 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, nonché dell'art. 33, c. 4, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1998;
- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF, pertanto tale ritenuta non dovrà essere applicata a enti e società di capitali [società per azioni (SpA), società in accomandita per azioni (Sapa), società a responsabilità limitata (Srl)] soggetti a IRES.

La Ragioneria Territoriale dello Stato quale terzo erogatore è tenuta all'applicazione della ritenuta alla fonte in misura fissa senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato e senza verificare se le somme debbano essere o meno soggette a ritenuta.

E' onere del creditore dimostrare che sulle somme da liquidare non debba essere operata la ritenuta sull'intero importo o su parte di esso (*autocertificazione*).

Con il totale pagamento delle somme indicate nell'ordinanza di assegnazione, termina l'obbligazione della Ragioneria Territoriale dello Stato nei confronti del creditore pignoratizio.

f. Normativa di Riferimento

- ✓ c.p.c. art. 475, 492, 525, 526.
- ✓ c.p.c. dall'art. 543 al 554.
- ✓ c.p.c. art. 621.